



PROVINCIA DI CUNEO

Comune di Cervasca



Piano Esecutivo Convenzionato

Frazione San Defendente di Cervasca Zona SUE 8p bis

Progetto Urbanistico

SCHEMA DELLA CONVENZIONE

LA PROPONENTE:

Società

"LA PICCOLA SNC di Bono Onorato Luigi & C"

legale rappresentante

Sig **BONO Onorato Luigi**

Data: _____

Studio Tecnico Geom. Agostino SPIRIDIONE
Via Giorgio La Pira n°4 – 12010 CERVASCA
Tel. 0171/85447 - Fax 0171/857533
e-mail: ago@studiogeom.191.it

Studio Tecnico Arch. Laura MENARDI
Via Dronero n° 4 – 12100 CUNEO
Tel. 0171/691301
e-mail: laura.menardi@archiworldpec.it

Schema della Convenzione

Comune di CERVASCA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ avanti a me dott. _____ Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di _____ alla residenza di Cuneo, senza la presenza dei testi cui i sigg. comparenti dichiaratisi idonei ai sensi di legge hanno rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i sig.ri:

- **OTTA geom. Guido** nato a Cuneo il 25 agosto 1959, domiciliato per la carica a Cervasca, il quale interviene in qualità di responsabile del Servizio Urbanistica del **Comune di Cervasca** con sede in Cervasca, Via Roma n. 34 - codice fiscale 00527900047, a quanto infra autorizzato con la Deliberazione della Giunta Comunale N° _____ in data _____ esecutiva a sensi di legge, giusta determina del responsabile del servizio N° _____ del _____, che al presente atto si inseriscono sotto la lettera "...." e "...." con dispensa dal darne lettura;

- **Società "LA PICCOLA SNC di Bono Onorato Luigi & C"** con sede in Cervasca, Via Don Giovanni Bodino n. 1, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Cuneo n. 03295270049, in persona del legale rappresentante signor BONO Onorato Luigi nato a Cuneo il 23 febbraio 1955 domiciliato per la carica a Cervasca, Via don Giovanni Bodino n. 1,

Detti comparenti dell'identità personale dei quali sono certo, col presente atto stipulano quanto segue:

PREMESSO:

a) Che la Società "LA PICCOLA SNC di Bono Onorato Luigi & C", come poc'anzi generalizzata, è proprietaria per l'interno dell'area perimetrata in zona "Dn8", nel comparto denominato "SUE 8.p bis" (aree ed impianti produttivi ed artigianali di nuova edificazione - art. 22-24 delle N.t.A.), individuata al Catasto Terreni nel seguente modo:

Foglio	map.le	Qualità	Classe	ha	are	ca	RD	RA
6	1166	S.I.A.	3		32	1	17.69 €	14.88 €
6	1167	S.I.A.	3		29	44	15.96 €	13.68 €

b) **che** tutte le aree anzidette del vigente Piano Regolatore Generale Comunale hanno una superficie territoriale complessiva di **mq 6.145 mq**

c) **che** per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi è previsto il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo nella forma del Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

d) **che** allo scopo è stato presentato in data 18/10/2016 prot. 7561 il progetto di Piano esecutivo convenzionato a firma dei liberi professionisti Geom. Spiridione Agostino con studio in Via Giorgio La Pira 4 CERVASCA codice fiscale: SPRGTN64E09B033Z TEL. 0171.85447 FAX 0171.857533 e-mail:ago@studiogeom.191.it e dall'Arch. Laura MENARDI

con Studio in Cuneo, Via Dronero n. 4, codice fiscale: MNR LRA 73D67 D205Z, costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 0 Relazione illustrativa e relazione tecnica;
- Tav. 1 Estratto di mappa Catastale, Estratto di P.R.G.C. ed ingrandimento.;
- Tav. 2 Planimetria STATO ATTUALE;
- Tav. 3 Planimetria IN PROGETTO;
- Tav. 3 bis Ingrandimento parcheggio pubblico, tipologia recinzione ed accesso carraio
- Tav. 4 Sovrapposizioni;
- Tav. 5 Planimetria individuazione lotti;
- Tav. 6 Sezioni attuali e di progetto;
- Tav. 7 (a-b-c-d-e-f-g) Impianti tecnologici e particolari costruttivi;
- Tav. 8 Viste assonometriche, Esempio Tipologia edilizia;
- Schema di Convenzione;
- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione

- e) Che** il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato è stato accolto ai sensi dell'art. 43 – comma 3 – della L.R. 561977 e s.m.i. con la Deliberazione della G.C. N° 161 in data 05/12/2016;
- f) Che** con Deliberazione della G.C. N° 162 in data 05/12/2016 è stato adottato il "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" del Piano Esecutivo Convenzionato, ai firma dei liberi professionisti GALLO arch. Fabio e BOCCACCI arch. Alberto, ed è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del piano medesimo;
- g) Che** l'Organo Tecnico Comunale per l'espletamento delle funzioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con provvedimento in data _____ conclusivo della procedura di verifica, ha sancito la non assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Esecutivo Convenzionato;
- h) che** sul progetto di Piano Esecutivo Convenzionato si è espressa favorevolmente la Commissione Comunale Edilizia come da parere emesso nella seduta del _____ verbale N° _____;
- i) che** il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato è stato depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni;
- j) che** nei 15 giorni consecutivi la scadenza del deposito non sono pervenute osservazioni e proposte scritte;
- k) che** il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e lo schema di convenzione sono stati approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione N° _____ in data _____ divenuta esecutiva a norma di legge;
- l) che** la Deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N° _____ in data _____;

m) **che** la proponente il Piano Esecutivo Convenzionato ha dichiarato di essere in grado di assumere gli impegni contenuti nella presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

- Art. 1 – Premesse –

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione urbanistica.

- Art. 2 – Attuazione del Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato –

L'attuazione del progetto di **Piano Esecutivo Convenzionato** sull'area perimetrata in zona "Dn8", nel comparto denominato "SUE 8.p bis" (aree ed impianti produttivi ed artigianali di nuova edificazione - art. 22-24 delle N.t.A.) del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, posta in **Cervasca** Località San Defendente Via I Maggio – Via Cuneo, avverrà in conformità delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale che si intendono fare parte integrante e sostanziale del presente atto, con dispensa dall'allegarle in quanto depositate in originale presso gli uffici comunali e che le parti dichiarano di ben conoscere ed integralmente accettare.

- Art. 3 – Utilizzazione urbanistica ed edilizia –

Il **Piano Esecutivo Convenzionato** ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica dell'area sita nel Comune di Cervasca località San Defendente Via I Maggio – Via Cuneo, individuata sotto il profilo catastale nelle premesse, della superficie territoriale complessiva di mq 6.145.

La superficie coperta massima realizzabile sull'area in argomento è di **mq 2.705,50** determinata dalla scheda di zona specifica di Piano Regolatore su una superficie territoriale complessiva di mq 6.145,00,

Il **Piano Esecutivo Convenzionato** prevede l'utilizzazione urbanistica delle aree poc'anzi descritte secondo le seguenti destinazioni:

A) aree di pertinenza degli edifici a destinazione produttivo ed artigianale: **mq 5.411,00**

B) aree destinate a spazi pubblici: **mq. 734,00**

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e comunque anche oltre termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico della proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione produttiva ed artigianale, affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli scopi previsti.

Nelle aree di cui alla lettera A), e cioè nelle aree di pertinenza degli edifici a destinazione artigianale e produttiva, è prevista la realizzazione di edifici per una superficie coperta pari a 2.705,50 mq. Inoltre sarà consentita la realizzazione della residenza strettamente necessaria per la custodia e la sorveglianza e la continuità del ciclo produttivo così come previsto all'art. 22 – comma 2 – delle n.t.a. del PRGC.

La disposizione planimetrica del lotto, i profili regolatori, le caratteristiche tipologiche degli edifici, sono quelle risultanti dagli elaborati di progetto del **Piano Esecutivo Convenzionato**.

Qualora nell'arco temporale di validità della presente Convenzione venga modificata la disposizione delle aree a servizi, ciò costituirà variante al Piano Esecutivo Convenzionato e come tale la variante andrà sottoscritta dalla società proponente e sottoposta all'approvazione del Comune.

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alla lettera B) e cioè delle aree per spazi pubblici, sono definite ai successivi articoli.

Sono ammesse modeste traslazioni di superficie coperta fra lotti e purchè la superficie coperta dei lotti interessati non subisca un incremento e/o decremento di superficie coperta superiore al 10% della superficie coperta originariamente assegnata.

E' altresì ammesso l'accorpamento di due lotti contigui per formare un unico lotto a condizione che non venga alterata la disposizione degli accessi carrai e pedonali fronte strada comunale.

Per le traslazioni di superficie coperta fra lotti contigui e per l'accorpamento di due lotti contigui va inoltrata richiesta di autorizzazione al Comune sottoscritta dalle parti interessate.

- Art. 4 – Aree per spazi pubblici –

La proponente in relazione al disposto dell'art. 39 della L.R. 56/1977 e s.m.i., e secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, ha individuato le seguenti aree da cedere al Comune di Cervasca per spazi pubblici:

a) aree per spazio pubblici: parcheggio, area di manovra, di inversione ed aiuola mq 734

- Art. 5 - Cessione delle aree per spazi pubblici

La cessione delle aree per spazi pubblici di cui all'art. 4 avverrà contestualmente alla firma della presente convenzione per il prezzo a corpo di € 0,51. Resta inteso che i proponenti o aventi causa, sono tenuti a garantire fino alla completa realizzazione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria in diretta esecuzione a cura degli stessi, ogni onere di manutenzione delle aree per spazi pubblici.

Le aree per spazi pubblici che verranno cedute libere da persone o cose, nonché libere da pesi e servitù, sono così contraddistinte al Catasto Terreni:

Fg. _____ mapp.le. _____ con superficie pari a mq _____ ed R.A. € ed R.D. €

I predetti immobili sono rappresentati nella Tav. 3 bis del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e nel tipo di frazionamento catastale approvato dall'Agenzia del Territorio di Cuneo in data _____ protocollo N° _____.

Le aree cedute al Comune vengono concesse in uso gratuito ai proponenti il Piano Esecutivo Convenzionato, dalla data di firma della presente convenzione al fine di consentire la diretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, stante la cessione di cui infra.

- Art. 6 – Opere di urbanizzazione primaria –

La proponente il Piano Esecutivo Convenzionato o loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 56/1977 e s.m.i. si obbligano per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, così come illustrate nel progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria (Tav. 7) facente parte integrante e sostanziale degli elaborati del Piano Esecutivo Convenzionato.

Le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del combinato dell'art. 16 – comma 2 bis – del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 36 – comma 4 – del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50, saranno eseguite direttamente dalla proponente il Piano Esecutivo Convenzionato in quanto di importo complessivo sotto soglia e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria la proponente dovrà presentare la richiesta di Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. corredata dal progetto esecutivo, a firma di tecnico abilitato. Il progetto esecutivo, dovrà comprendere, tra l'altro, il computo metrico estimativo dal quale si rilevi l'entità definitiva delle opere da eseguire. Il Computo metrico estimativo dovrà essere compilato con riferimento al prezziario della C.C.I.A.A. di Cuneo ultima edizione. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dai pareri definitivi degli enti gestori dei servizi pubblici circa le opere in progetto (acquedotto, fognatura, rete telefonica, elettrodotto e metanodotto).

Le opere di urbanizzazione primaria debbono essere completate e ultimate nel termine di cui al successivo art. 7.

La valutazione del costo delle opere di urbanizzazione primaria in progetto, è stata determinata a livello di progetto preliminare, in complessivi € 64.418,16.

Il costo definitivo delle opere di urbanizzazione primaria verrà quindi definito con il progetto esecutivo, fermo restando in ogni caso le opere di urbanizzazione primaria dovranno comunque essere conformi, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quanto previsto dagli elaborati del progetto esecutivo.

La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente in modo però da assicurare sempre i servizi al fabbricato costruito o costruendo ed alle aree di uso pubblico.

Il Comune non procederà comunque al rilascio dell'agibilità dei singoli edifici in progetto, in caso di mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei singoli lotti edificati.

I lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione verranno eseguiti sotto la direzione dei lavori di un tecnico allo scopo nominato dalla proponente.

Il comune ha facoltà di vigilare sul buon andamento dei lavori o a mezzo del proprio Ufficio Tecnico Comunale o di un tecnico all'uopo delegato.

La proponente si obbliga a tracciare a propria cura e spese, tutto quanto attiene al Piano Esecutivo Convenzionato in argomento, riferito alle opere di urbanizzazione primaria, con l'approvazione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del Piano Esecutivo Convenzionato.

Sarà cura del direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione predisporre monografie e cartografie con indicato il tracciato di tubazioni e condotte che vengono posate in opera con i necessari riferimenti per consentirne in futuro una facile ricerca. La documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori dovrà poi essere consegnata al Comune al momento del collaudo delle opere di urbanizzazione unitamente al certificato di regolare esecuzione.

- Art. 7 – Termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria –

La proponente il Piano Esecutivo Convenzionato si obbliga per se e per i loro aventi diritto, a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6 nel termine **massimo di anni 5 (cinque)** dalla firma della presente convenzione.

E' inteso che tale termine è da considerarsi anche come termine di validità del Permesso di Costruire che verrà rilasciato per la diretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere richieste dalla proponente il Piano Esecutivo Convenzionato o dai loro aventi diritti, ed autorizzate dal Comune con deliberazione dell'organo esecutivo.

In mancanza di adeguata autorizzazione scritta del Comune, su istanza controfirmata dalla proponente o gli aventi diritto, il ritardo nella esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria comporta una penale convenzionale pari al 2% del costo delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate, per ogni semestre o frazione dello stesso, successivo di ritardo.

Il Comune di Cervasca potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 11, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non costruite in danno della proponente e a loro carico, con azione di regresso per le spese.

- Art. 8 – Garanzie finanziarie –

La proponente il Piano Esecutivo Convenzionato, in relazione alla diretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, hanno costituito per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo la cauzione, costituita dalla seguente fideiussione: (banca o assicurazione) – polizza N° _____ Importo € 64.418,16 in data _____.

Alla scadenza della fideiussione, in assenza di nulla osta allo svincolo rilasciato dal Comune di Cervasca, la cauzione medesima si intende tacitamente rinnovata.

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la proponente autorizza il Comune di Cervasca a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa da ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

La cauzione potrà essere svincolata solo dopo il collaudo finale delle opere di urbanizzazione primaria e quindi dopo il loro trasferimento al Comune come previsto dal successivo art. 10.

Art. 9 – Esecuzione sostitutiva –

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria in sostituzione della proponente ed a spese della medesima, rivalendosi sulle garanzie finanziarie di cui al precedente art. 8 nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune abbia messo in mora la proponente medesima con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto di risarcimento del danno oltre che l'incameramento della penale convenzionale di cui ai precedenti articoli.

- Art. 10 – Trasferimento degli impianti del Comune –

Le opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dalla proponente, in attuazione della presente Convenzione, passeranno gratuitamente al Comune dopo che sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte, mediante collaudo. La proponente il Piano Esecutivo Convenzionato o i loro aventi diritto dovranno richiedere in forma scritta al Comune detto collaudo allegando all'istanza la seguente documentazione:

- a) Verbale di consegna lavori, sospensioni, ripresa, ultimazione dei lavori;
- b) certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a firma del direttore dei lavori;
- c) conto finale dei lavori;
- d) elaborati grafici di contabilità finale: planimetrie di rilievo dello stato finale delle opere di urbanizzazione primaria eseguite;
- e) monografie e disegni di contabilità elaborati dalla direzione dei lavori in corso d'opera, così come previsto dall'art. 6 precedente;
- f) eventuali dichiarazioni di conformità per gli impianti tecnologici;
- g) certificati di collaudo degli enti gestori per le reti di acquedotto, fognatura.

Con il Passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sino a che ciò non avviene sarà obbligo della proponente di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come convenuto ai precedenti articoli.

- **Art. 11 – Titoli abilitativi edilizi –**

Per la realizzazione degli interventi edilizi previsti nelle aree di tipologia (A) di cui al precedente art. 3, dovrà essere richiesto dai proprietari degli immobili il Permesso di Costruire. Il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato all'inizio dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria.

- **Art. 12 – Oneri di urbanizzazione primaria –**

La valutazione del costo delle opere di urbanizzazione primaria in diretta esecuzione, determinata col progetto preliminare in € 64.418,16, determina un'incidenza pari ad 23,81 al metro quadrato edificabile di superficie coperta ammessa.

All'atto del rilascio dei singoli titoli abitativi per gli interventi edilizi occorre verificare che gli oneri di realizzazione delle opere anzidette non siano complessivamente inferiori a quelli determinati forfetariamente applicando l'onere unitario stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione consigliere vigente all'atto di richiesta del titolo abilitativo.

L'eventuale quota residua, a pareggio degli oneri forfetariamente determinati, verrà corrisposta all'atto del rilascio di ogni singolo titolo abilitativo.

Ove invece il costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dalla proponente eccedano l'onere forfetariamente determinato dagli uffici comunali sulla base delle tariffe comunali vigenti, alla proponente o agli aventi diritto non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri oneri a qualsiasi titolo determinati.

- **Art. 13 – Oneri di urbanizzazione secondaria –**

All'atto del rilascio dei singoli titoli abitativi dovranno essere versati gli oneri di urbanizzazione secondaria determinati forfetariamente applicando l'onere unitario stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione consigliere vigente all'atto di richiesta del titolo abilitativo.

- **Art. 14 – Oneri di urbanizzazione art. 19 DPR 380/2001–**

All'atto del rilascio dei singoli titoli abitativi dovrà essere versato la quota di contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all'art. 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che sarà determinata forfetariamente applicando l'onere unitario stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione consigliere vigente all'atto di richiesta del titolo abilitativo.

- **Art. 15 – Contributo costo di costruzione**

All'atto del rilascio dei singoli titoli abitativi dovrà essere versato il contributo costo di costruzione ove dovuto con riferimento ai disposti dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

- **Art. 16 – Trasferimento degli obblighi –**

Qualora la proponente proceda ad alienazione delle aree oggetto del Piano Esecutivo Convenzionato, potrà trasmettere agli acquirenti gli obblighi e gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune.

Nell'ipotesi di trasferimento degli obblighi e degli oneri connessi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà parimenti essere volturata, in quota parte, la cauzione di cui al precedente art. 8. L'appendice alla cauzione, contenente la voltura, dovrà essere depositata agli atti del Comune.

In caso di trasferimento parziale degli obblighi ed oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune, la proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

Nell'arco di validità della presente convenzione, la proponente o loro aventi diritto, dovranno dare notizia al Comune di ogni trasferimento di proprietà, entro due mesi dalla stipula del rogito notarile. La mancata o tardiva comunicazione dei trasferimenti comporta l'applicazione di una sanzione di € 100,00 a carico della proponente il Piano Esecutivo Convenzionato interessato.

Art. 17 – Durata della convenzione –

Il presente convenzionamento ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipulazione. Nel termine predetto, la proponente deve assolvere tutti gli impegni assunti con il presente atto.

Per le porzioni del lotto che alla data di scadenza della presente convenzione dovessero risultare inedificate, potrà ancora essere proposta l'istanza di permesso di costruire anche oltre il termine di durata della convenzione. In tale ipotesi permangono validi i limiti edificatori previsti dal Piano Esecutivo Convenzionato almeno fino a che una variante strutturale allo strumento urbanistico generale andrà a modificare le previsioni urbanistiche dell'area; il contributo di costruzione verrà versato integralmente senza scomputi.

- Art. 18 – Spese –

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle relative al rogito notarile e alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico della proponente. All'uopo viene richiesto il trattamento fiscale e gli eventuali benefici più favorevoli.